



1. Scopo dell'iniziativa

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di Bologna assegna contributi alle micro, piccole e medie imprese di tutti i settori economici, con sede o unità locale nell'area metropolitana di Bologna, che attivano misure di welfare a favore delle/dei proprie/i dipendenti che diventano genitori nell'anno 2025, al fine di assicurare un supporto economico nell'anno di nascita/adozione della/del propria/proprio figlia/o.

La CCIAA ritiene che tali interventi di welfare aziendale siano utili per assicurare una migliore sostenibilità economica ed un bilanciamento tra vita professionale e familiare, consentendo di preservare il percorso professionale della persona e agevolarne il rientro al lavoro. Sostenere il welfare aziendale può contribuire a trattenere talenti e risorse importanti per lo sviluppo del contesto economico e sociale.

Nella prospettiva aziendale tali misure, ancor più se accompagnate con misure di flessibilità per il rientro al lavoro, possono garantire una maggiore soddisfazione e benessere delle risorse umane che vi operano, con un impatto positivo in termini tanto reputazionali quanto di produttività, rendendo più attrattiva e competitiva l'impresa che mette a disposizione risorse per tale finalità.

2. Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie disponibili per l'iniziativa ammontano a € 200.000,00.

3. Soggetti beneficiari

Possono partecipare al presente Regolamento:

1. Le micro, piccole e medie imprese con sede legale e/o unità locale operativa nell'area metropolitana di Bologna, iscritte al Registro Imprese/REA della Camera di Commercio di Bologna. In particolare le Imprese richiedenti devono possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:
 - A. **essere** iscritte al Registro Imprese;
 - B. **essere** attive;
 - C. **essere** in regola nel pagamento del diritto annuale dovuto alla CCIAA di Bologna, **alla data di presentazione della domanda di contributo**. Nel caso in cui si riscontri un'irregolarità in merito al pagamento del diritto annuale, le imprese saranno invitate a regolarizzarsi ed a trasmettere apposita documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del diritto annuale mancante entro e non oltre il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, pena la non ammissibilità al contributo;
 - D. **non essere** sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione giudiziale, o trovarsi in stato di difficoltà (ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (UE) 651/2014, come modificato in seguito al Regolamento UE n. 2021/1237 della Commissione del 23 luglio 2021);
 - E. **essere** in regola in merito alla posizione contributiva INPS ed INAIL (DURC);
 - F. **non essere** fornitori di beni e servizi a favore della Camera di Commercio I.A.A. di Bologna, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135. Non sarà liquidato alcun contributo ovvero, se liquidato, potrà essere revocato il contributo ai soggetti che, dal momento di presentazione della domanda al momento della liquidazione del contributo, forniscano servizi a favore della Camera di Commercio di Bologna, anche a titolo gratuito;
 - G. avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159;

- H. **essere** in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs.9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.

Le imprese dovranno possedere i requisiti richiesti in modo continuativo dalla data di domanda fino all'erogazione del contributo. L'eventuale perdita in itinere dei requisiti non consentirà l'erogazione del contributo. Ogni impresa può presentare una sola domanda di contributo.

Il contributo verrà assegnato prioritariamente alle imprese femminili, giovanili e a quelle in possesso del rating di legalità riconoscendo il contributo pieno, ove possibile, a queste tipologie di imprese. Le richieste delle altre imprese verranno soddisfatte in presenza di disponibilità residue, come precisato all'art.7.

4. Entità del contributo e regime d'aiuto

I contributi sono assegnati a fondo perduto nella misura del 50% dei costi ammissibili.

Ogni impresa può ottenere contributi a valere sul presente regolamento nel limite massimo complessivo di € 8.000.

L'importo minimo del contributo concedibile è pari ad € 1.000,00 (€ 2.000,00 di costi da sostenere, al lordo di contributi e tassazione) e l'importo massimo è pari ad € 8.000,00 (€ 16.000,00 o più di costi da sostenere, al lordo di contributi e tassazione).

In caso di costi su più sedi, l'impresa deve presentare un'unica domanda che comprenda tutti i costi previsti inerenti la sede legale e le unità locali ubicate nell'area metropolitana di Bologna.

I contributi di cui al presente regolamento **non** sono cumulabili con altri aiuti di stato o "de minimis" riguardanti gli stessi costi.

REGIME DI AIUTO EX REG.UE N.2023/2831

I contributi alle imprese appartenenti a tutti i settori economici, esclusi quelli della produzione agricola primaria, della pesca e dell'acquacoltura, verranno assegnati ai sensi del Regolamento UE N. 2023/2831.

Questo comporta che un'impresa unica non possa ottenere aiuti di fonte pubblica, erogati in regime "de minimis", per un importo superiore a quello indicato nella seguente tabella con riferimento al settore economico in cui opera l'impresa richiedente, considerando il triennio precedente, inteso come 3 periodi di 365 giorni; come momento di riferimento andrà presa la data del provvedimento con cui viene assegnato ciascun contributo.

Denominazione regime di aiuto	Settore cui si applica	Massimale aiuti ricevibili complessivamente nei tre anni precedenti
De minimis "generale" (Regolamento UE N. 2023/2831)	Tutti i settori economici (esclusi settori produzione agricola primaria, pesca e acquacoltura)	€ 300.000,00

Ove sommando l'aiuto spettante ai sensi del presente regolamento agli altri aiuti "de minimis" già ottenuti nei tre anni precedenti si superi il massimale sopra indicato sarà possibile procedere all'assegnazione del contributo solo per la quota utile a raggiungere il massimale.

REGIME DI AIUTO EX REG. UE N. 1408/2013, come modificato dal Regolamento (UE) 2024/3118

I contributi alle imprese appartenenti al settore della produzione primaria in agricoltura verranno assegnati ai sensi del Regolamento UE N. 1408/2013.

Questo comporta che un'impresa unica non possa ottenere aiuti di fonte pubblica, erogati in regime "de minimis", per un importo superiore a quello indicato nella seguente tabella con riferimento al settore economico in cui opera l'impresa richiedente, considerando il triennio precedente, inteso come 3 periodi di 365 giorni; come momento di riferimento andrà presa la data del provvedimento con cui viene assegnato ciascun contributo.

Denominazione regime di aiuto	Settore cui si applica	Massimale aiuti ricevibili complessivamente nei tre anni precedenti
De minimis settore agricolo (Regolamento UE n. 1408/2013), modificato dal 16/12/2024 dal Regolamento (UE) 2024/3118	Produzione primaria agricola (coltivazione fondo e allevamento bestiame)	€ 50.000,00

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Ai fini della verifica del rispetto di tale limite, la Camera di Commercio effettuerà la verifica del rispetto dei massimali de minimis nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA). Si raccomanda pertanto di verificare presso il Registro i contributi ottenuti dall'impresa "unica" (concessi, anche se non ancora effettivamente percepiti) nei tre anni precedenti la domanda accedendo al sito del RNA <https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>. Conclusa la verifica sugli aiuti ricevuti, la Camera di commercio provvederà a concedere il contributo con apposito atto, registrandolo allo stesso tempo sul Registro Nazionale Aiuti.

5. Costi ammissibili

I costi per i quali si richiede il contributo devono riguardare esclusivamente gli importi extra che l'impresa intende mettere a disposizione quale misura di welfare aziendale a sostegno della condizione di neo genitore, erogati a favore delle/dei dipendenti che diventano genitori nell'anno 2025, al fine di assicurare un supporto economico nell'anno di nascita/adozione. L'impresa è libera di prevedere misure di welfare rafforzate in caso di nascita o adozione di più figli/e.

Le iniziative di welfare per la neo genitorialità ammesse sono a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- contributi per spese di asilo nido e babysitter;
- contributi per acquisto di attrezzature e accessori per l'infanzia (passeggini, seggiolini auto ecc.);
- benefit economici per le spese legate al parto o all'adozione;
- contributi per consulenze psicologiche, acquisizione di pacchetti per la preparazione alla nascita, consulenze per allattamento, assistenza ostetrica domiciliare;
- contributi per assicurazioni mediche e sanitarie.

Per l'ammissione a contributo deve trattarsi di somme ulteriori rispetto allo stipendio e ad altri strumenti di incentivazione che non abbiano come presupposto la condizione di neo genitore.

Ai fini dell'ammissione a contributo gli importi da corrispondere sono considerati al lordo di contributi e tassazione e debbono riguardare dipendenti la cui sede contrattuale di lavoro sia ubicata nel territorio dell'area metropolitana di Bologna.

6. Modalità di presentazione delle domande e documentazione da produrre

Le domande di contributo, sulla base della modulistica predisposta dall'ufficio competente, dovranno essere inviate esclusivamente **dalle ore 11.00 del 4 marzo 2025, fino alle ore 13 del 31 marzo 2025**, in modalità telematica, con firma digitale del Titolare/Legale rappresentante, attraverso lo specifico sportello on line all'interno della piattaforma Restart di Infocamere, all'indirizzo <https://restart.infocamere.it/>

Sul sito internet camerale www.bo.camcom.gov.it saranno fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica delle domande e sarà resa disponibile la modulistica, in particolare il "modulo delle dichiarazioni sostitutive" da allegare alla domanda.

Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di contributo.

La presentazione della domanda, richiede la predisposizione e l'invio della seguente documentazione, a pena di esclusione:

1. modello di richiesta contributo scaricato da Restart al termine della compilazione;

2. modulo delle dichiarazioni sostitutive, riportante le informazioni sui costi sostenuti ed i relativi pagamenti, nonché sui costi ammissibili che si intende sostenere entro i termini previsti per la rendicontazione;
3. estratto dal libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione o altro atto gestionale scritto e firmato con cui è stata adottata la decisione di introdurre una misura di sostegno a favore della neo genitorialità delle/dei proprie/propri dipendenti;
4. relazione sulle iniziative di welfare in danaro a sostegno della neo genitorialità che l'impresa ha attivato o intende attivare.

La mancata allegazione dei documenti di cui ai punti 1) e 2) del presente articolo, firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, comporta l'irricevibilità dell'istanza **e non ne è consentita la regolarizzazione in seguito**, rappresentandone questi gli elementi costitutivi ed essenziali, la cui assenza comporta l'inesistenza sostanziale della domanda di contributo.

Tutti i documenti sopra elencati devono essere firmati digitalmente dal Titolare/Legale rappresentante dell'impresa richiedente.

La modalità ammessa per la corresponsione degli importi alle/ai dipendenti interessate/i è unicamente il bonifico bancario. Deve essere documentata l'avvenuta esecuzione con ricevuta di presa in carico della banca completa di codice CRO, in alternativa comunicazione della banca di eseguita transazione o copia dell'estratto conto in cui siano leggibili la riga di interesse ed il nominativo dell'intestatario del conto. Non è sufficiente la sola disposizione di pagamento inoltrata alla banca senza conferma di presa in carico o di avvenuta esecuzione.

7. Procedura di valutazione ed ammissione al contributo.

I contributi sono assegnati prioritariamente alle domande ammissibili delle imprese femminili, delle imprese giovanili e di quelle in possesso del rating di legalità, in base all'ordine cronologico dell'invio delle domande da parte di queste tre categorie di imprese, determinato dalla data e ora di ricevimento della richiesta del contributo, e fino a totale esaurimento della dotazione finanziaria.

Successivamente, in presenza di disponibilità residue, si procederà all'assegnazione del contributo alle altre imprese ammissibili, in base all'ordine cronologico di invio delle domande da parte di queste ultime, e fino a totale esaurimento della dotazione finanziaria.

All'impresa posizionata in corrispondenza dell'ultima posizione utile prima dell'esaurimento del fondo, sarà assegnata la somma residua di contributo rispetto alla dotazione disponibile.

Una volta accertato l'esaurimento del fondo disponibile in base alle regole di cui sopra, non verrà attivata l'istruttoria delle ulteriori domande presentate.

Durante l'attività istruttoria si procederà alla verifica dell'ammissibilità della domanda, nonché della sussistenza dei requisiti previsti dal bando.

L'indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presso il quale l'impresa elegge domicilio per la richiesta di contributo rappresenta un elemento fondamentale affinché anche tutte le comunicazioni successive all'invio possano essere gestite con modalità telematica. In caso di mancata indicazione di un indirizzo di PEC l'istanza viene considerata inammissibile.

Nel corso dell'istruttoria la Camera di Commercio di Bologna potrà richiedere l'integrazione documentale, nonché precisazioni e chiarimenti inerenti la documentazione prodotta. Tale documentazione dovrà essere inviata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di richiesta. La mancata presentazione di tali integrazioni entro il termine indicato, comporta l'esclusione della domanda.

Il procedimento istruttorio delle domande di contributo si concluderà con Determinazione Dirigenziale delle domande ammesse, delle domande non finanziate per eventuale esaurimento fondo e delle domande non ammesse per carenza dei requisiti previsti dal bando.

La graduatoria dei soggetti beneficiari nonché l'ammontare dei contributi concessi saranno oggetto di pubblicazione e di conseguente possibilità di consultazione nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente camerale www.bo.camcom.gov.it entro i 30 giorni successivi alla data di adozione del suddetto atto dirigenziale.

8. Rendicontazione delle attività e dei costi sostenuti

L'erogazione del contributo sarà subordinata alla verifica delle condizioni previste dai precedenti articoli e avverrà solo dopo l'invio della rendicontazione, da parte dell'impresa beneficiaria, mediante pratica telematica analoga a quella della richiesta di contributo. Sul sito internet camerale www.bo.camcom.gov.it

alla sezione 'Contributi della Camera', saranno fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica della rendicontazione.

Alla rendicontazione, che dovrà essere trasmessa entro e non oltre il 29/04/2026, dovrà essere allegata la seguente documentazione, in formato file pdf o xml, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa:

- modello di presentazione rendicontazione scaricato da Restart al termine della compilazione;
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà compilata utilizzando esclusivamente il modulo predisposto dall'ufficio competente e disponibile sul sito www.bo.camcom.gov.it. Nel modulo andranno riportati i costi sostenuti, modalità e data di pagamento, nonché dichiarata l'eventuale **non** assoggettabilità alla ritenuta d'acconto 4% ai sensi art.28 D.P.R. 29/9/1973 n.600;
- copia del cedolino stipendio del/dei dipendenti in cui risulti la specifica voce e l'importo relativo al welfare erogato;
- copia dei pagamenti effettuati tra il 1/1/2025 ed il 29/04/2026, esclusivamente mediante bonifico bancario;
- la relazione finale di consuntivazione delle attività realizzate, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell'impresa beneficiaria del contributo.

Tutti i documenti sopra elencati dovranno essere firmati digitalmente dal Titolare/Legale rappresentante dell'impresa richiedente. Il mancato invio della rendicontazione entro il termine indicato comporterà la decadenza dal contributo riconosciuto.

In fase di rendicontazione la Camera di Commercio di Bologna potrà richiedere l'integrazione documentale nonché precisazioni e chiarimenti inerenti la documentazione prodotta. Tale documentazione dovrà essere inviata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di richiesta. La mancata presentazione di tali integrazioni, entro il termine indicato, comporterà la decadenza dal contributo concesso.

In nessun caso potrà essere liquidato un importo superiore a quello concesso.

Il contributo sarà proporzionalmente ridotto qualora in sede di rendicontazione dei costi sostenuti ed ammissibili, l'ammontare degli stessi dovesse risultare inferiore rispetto a quanto preventivato.

I contributi saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, salvo i casi di esenzione.

9. Liquidazione del contributo e controlli

Gli uffici camerali competenti, in presenza di tutti i requisiti regolamentari, provvederanno alla liquidazione del contributo, in base ai criteri sopra esposti.

Le imprese che risulteranno assegnatarie del contributo camerale dovranno affiggere per almeno 8 mesi dalla data di trasmissione della pratica telematica di rendicontazione, presso locali o spazi aziendali accessibili da soggetti esterni, un cartello che evidenzi il contributo ricevuto dalla Camera, di dimensione non inferiore al formato A5, sulla base del testo che verrà fornito dalla Camera.

La CCIAA effettuerà controlli a campione ai sensi del DPR 445/2000 per verificare l'esistenza e il contenuto dei documenti autocertificati e la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dalle imprese e procederà a verificare la regolarità contributiva mediante richiesta del Documento unico di Regolarità (DURC).

La CCIAA potrà effettuare verifiche presso i luoghi di realizzazione degli investimenti. Qualora in esito alle verifiche effettuate emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l'impresa beneficiaria decade immediatamente dall'agevolazione ottenuta.

10. Decadenza e revoca del contributo

1. L'impresa decade dal diritto di ricevere il contributo assegnato, senza necessità di un provvedimento camerale che lo accerti, in caso di:
 - mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione secondo le modalità e i termini di cui al precedente art. 8;
 - rinuncia presentata dall'impresa beneficiaria.
2. Il contributo sarà revocato, comportando la restituzione delle somme eventualmente già versate, nei seguenti casi:

- mancata o difforme realizzazione dell'iniziativa di welfare rispetto alla domanda presentata dall'impresa;
- mancato rispetto degli obblighi delle imprese beneficiarie previsti al precedente art. 3;
- rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
- impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 9, per cause imputabili al beneficiario.

In caso di revoca del contributo, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

11. Regolamento generale

Per tutto quanto non regolamentato dal presente articolato si fa riferimento al regolamento camerale di cui alla delibera del Consiglio camerale n. 8 approvata il 12/03/2024, che detta criteri a carattere generale per l'assegnazione di contributi e altri vantaggi economici.

12. Norme per la tutela della privacy

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio intende informare sulle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione della domanda di contributo.

2. **Finalità del trattamento e base giuridica:** i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, nonché l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ex art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR) di cui all'art. 1 del presente Bando. Tali finalità comprendono:

- le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese,
- l'analisi delle rendicontazioni effettuate ai fini della liquidazione dei contributi.

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di commercio per le finalità precedentemente indicate.

3. **Obbligatorietà del conferimento dei dati:** il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dal presente bando con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura per la concessione e liquidazione del contributo richiesto.

4. **Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione:** i dati acquisiti saranno trattati da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di commercio nonché da altri soggetti, anche appartenenti al sistema camerale, appositamente incaricati e nominati Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l'obbligo della CCIAA di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge.

5. **Periodo di conservazione:** i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.

6. **Diritti degli interessati:** agli interessati, di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR, è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 ess. del GDPR. In particolare:

- a) è garantito, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, l'esercizio dei seguenti diritti:
- richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano;
 - conoscere la fonte e l'origine dei propri dati;
 - riceverne comunicazione intelligibile;
 - ricevere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;

- richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la limitazione dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
 - opporsi al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare;
 - b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta promozione@bo.camcom.it con idonea comunicazione;
 - c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.
7. **Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto:** il titolare del trattamento dei dati è la CCIAA di Bologna con sede legale in Piazza delle Mercanzia, 4 P.I. 03030620375 e C.F. 80013970373, la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile all'indirizzo: dpocameracommercibologna@baldiandpartners.it

IL SEGRETARIO GENERALE
Giada Grandi

IL PRESIDENTE
Valerio Veronesi